



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE AFFARI ECONOMICI

*Al Ragioniere Generale dello Stato*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza "*Recovery and Resilience Facility*" (di seguito il Regolamento RRF);

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1043, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*»;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

**VISTO** il decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*”;

**VISTO** il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, n. 76, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) del 2019/2088;

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*»;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 30 dell’11 agosto 2022, recante «*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*»;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 33 del 13 ottobre 2022, recante «*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*»;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*» ed in particolare l’articolo 26, recante «*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*»;

**VISTO** in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “*Fondo per l’avvio di opere indifferibili*” con una dotazione iniziale di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, rifinanziato dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 369;

**VISTO** il decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante “*Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*”, ed in particolare l’articolo 7, concernente “*Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l’avvio di opere indifferibili*”;

**TENUTO CONTO** dei commi 3 e 4, articolo 7, del menzionato decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, che disciplinano le modalità di accesso al Fondo rispettivamente con riferimento agli interventi per i quali sia stata avviata la procedura di accesso ma che non siano risultati beneficiari in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali e con riferimento agli interventi di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022 n. 197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

**VISTO**, in particolare, il comma 370 del citato articolo 1, con il quale sono disciplinate, nell'ambito della procedura semplificata, le modalità di assegnazione nonché di verifica e revoca delle risorse preassegnate;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'anno 2023, nonché le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato articolo 1;

**VISTO** in particolare l'articolo 10, comma 3, del richiamato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale viene disciplinata la verifica riguardante l'effettivo avvio delle procedure di affidamento nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 afferenti interventi per i quali è stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo;

**VISTO** il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 175 dell'11 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2023 n. 172 con il quale in attuazione dell'articolo 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura semplificata del secondo semestre 2023, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi finanziati rispettivamente con le risorse previste dal PNRR e dal PNC per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per **euro 214.991.271,43** e per **euro 2.825.666,55**;

**TENUTO CONTO** che, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse agli interventi rientranti nel citato decreto RGS n. 175 del 2023, l'ente locale attuatore, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, entro 10 giorni dall'avvio della procedura di affidamento, era tenuto a perfezionare il CIG e a comunicare le informazioni relative alla gara e al fabbisogno finanziario, mediante accesso ad apposita piattaforma informatica presente in ReGiS;

**VISTA** la procedura di verifica di cui al predetto comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, in esito alla quale si procede alla definitiva assegnazione delle risorse per complessivi **euro 89.164.747,32**;

**VISTO** l'elenco degli interventi degli enti locali, ricompresi nel citato decreto RGS n. 175 del 2023, per i quali non è stata completata la predetta procedura di cui al menzionato comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, ma con riferimento ai quali è stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 10 e che ammontano a complessivi **euro 30.713.097,43**;

**VISTO** il comma 5 del succitato articolo 10, ai sensi del quale, su base semestrale, si provvede, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, all'assegnazione definitiva delle risorse preassegnate entro 10 giorni successivi alla validazione da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, delle informazioni trasmesse dagli enti locali con le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo;

**VISTO** inoltre il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 220 del 5 dicembre 2023, ed in particolare l'Allegato 2, con il quale, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131 è stato approvato l'elenco degli interventi per i quali si è proceduto all'assegnazione provvisoria;

**CONSIDERATO** che, tra gli interventi ricompresi nel predetto Allegato 2 è ricompreso l'intervento del Comune di Crosia, identificato dal CUP H15E22000450006 destinatario della preassegnazione del secondo semestre, con riferimento al quale è stato riscontrato sui sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara e la contestuale associazione ad un CIG perfezionato per un importo pari ad **euro 99.956,48**;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, per le procedure di affidamento del secondo semestre per le quali risulta riscontrato il requisito dell'avvio della procedure di affidamento dei lavori ma che, sulla base corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 31 marzo 2024;

**VISTO**, inoltre, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 207 del 3 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 2023 n. 276, con il quale in attuazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto RGS 183 del 3 agosto 2023, si è provveduto alla revisione degli allegati ai decreti del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, 159 del 26 maggio 2023, 183 del 3 agosto 2023 e 185 dell'8 agosto 2023, ed in particolare l'Allegato C che rettifica gli allegati 1 e 3 al decreto RGS n. 183 del 2023;

**VISTO** il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06 dicembre 2023 n. 285, con il quale in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, si è provveduto all'approvazione degli allegati 1 e 2 per l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 10 per cento

dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, sulla base degli elenchi pervenuti dalle Amministrazioni responsabili;

**TENUTO CONTO** che da un controllo successivo è emerso che n. 61 interventi del Ministero dell'istruzione, sulla base degli elenchi inviati del predetto Ministero con note prot. n. 111236 dell'11 settembre 2023 e prot. n. 243070 del 13 ottobre 2023, sono stati inseriti sia nell'Allegato C del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 207 del 3 novembre 2023 sia nell'Allegato 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023 e pertanto risultano erroneamente destinatari di una doppia assegnazione del FOI;

**RITENUTO OPPORTUNO** di procedere alla rettifica dell'elenco degli interventi beneficiari delle risorse del FOI, di cui al richiamato Allegato 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023, allo scopo di rimuovere i citati 61 interventi destinatari della doppia assegnazione.

## DECRETA

### Articolo 1

#### (Approvazione degli allegati e assegnazione definitiva delle risorse preassegnate)

1. In attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, sono approvati gli **Allegati 1, 2, 3 e 4**, che costituiscono parte integrante del presente decreto, che contengono gli interventi di cui ai decreti del Ragioniere dello Stato n. 175 dell'11 luglio 2023 e n. 220 del 5 dicembre 2023, di seguito individuati:
  - a) **Allegato 1:** interventi per i quali è stata completata la procedura di verifica di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, nonché intervento identificato dal CUP H15E22000450006 ricompreso nell'Allegato 2 al decreto RGS n. 220 del 2023, con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per complessivi **euro 89.164.747,32** per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR;
  - b) **Allegato 2:** interventi per i quali non è stata completata la procedura di verifica di cui al predetto articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 ma con riferimento ai quali è stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 10 per complessivi **euro 30.713.097,43**, di cui **euro 30.183.155,79** per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed **euro 529.941,64**, per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
  - c) **Allegato 3:** interventi per i quali in mancanza dei requisiti, non viene confermata l'assegnazione delle risorse con l'indicazione delle relative risorse finanziarie, per

complessivi **euro 95.891.831,01**, di cui **euro 93.596.106,10** per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed **euro 2.295.724,91** per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;

- d) **Allegato 4:** riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazioni statali istanti.
2. Con riferimento agli interventi di cui al predetto **Allegato 2**, al fine della definitiva assegnazione, le amministrazioni titolari dei programmi, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale devono indicare con nota formale, per ogni intervento, le informazioni relative alle procedure di affidamento dei lavori e al fabbisogno finanziario, previsti al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Il mancato invio dei dati richiesti equivale a rinuncia da parte dell'ente.
  3. Per gli interventi ricompresi nell'**Allegato 3**, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono ad annullare la preassegnazione dandone comunicazione agli enti locali attuatori.
  4. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi di cui al comma 2 per i quali è stato fornito riscontro da parte delle amministrazioni titolari dei programmi.

## Articolo 2

### (Rettifica al decreto RGS n. 211 del 17 novembre 2023)

1. È approvato l'**Allegato 5**, che costituisce parte integrante del presente decreto, il quale riporta l'elenco dei 61 interventi di titolarità del Ministero dell'istruzione che vengono eliminati dall'Allegato 1 del decreto RGS n. 211 del 2023, per complessivi **euro 9.500.900,84**, e che pertanto vengono resi disponibili.
2. È altresì approvato l'**Allegato 6**, che costituisce parte integrante del presente decreto, il quale riporta l'elenco complessivo aggiornato degli interventi ricompresi nell'Allegato 1 al decreto RGS n. 211 del 2023, per i quali è stata disposta l'assegnazione del Fondo in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, per complessivi **euro 71.128.708,86**. L'Allegato 6 è da intendersi totalmente sostitutivo dell'Allegato 1 al decreto del RGS n. 211 del 17 novembre 2023.

**Articolo 3**  
**(Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio)**

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate definitivamente con l'Allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ragioniere Generale dello Stato